



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.178 DEL 24 APRILE 2014

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL TELELAVORO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.Lgs. 29/10/2009 n. 150 e s.m.i.;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190

Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

Visto il D.lgs. 8/04/2013 n. 39;

Vista la deliberazione n. 9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto il Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 31 gennaio 2014;

Visto il Piano delle Performance per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione dalla Giunta camerale n. 36 del 14 aprile 2014;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta Camerale n. 25 del 4 marzo 2013 e della determinazione del Segretario Generale n. 121 del 18 marzo 2013, al sottoscritto Dirigente compete l'adozione dei provvedimenti amministrativi connessi con la direzione e la responsabilità della I° area Dirigenziale denominata "FINANZE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE";

Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge n. 191 del 16 giugno 1998 (Bassanini ter) che prevede esplicitamente:

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria;

Visto il d.p.r. n. 70 dell'8 marzo 1999 rubricato "Regolamento recante la disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191";

Visto il CCNQ del 23 marzo 2000 - accordo quadro sul telelavoro;

Visto l'articolo 1 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 rubricato "Disciplina sperimentale del telelavoro";

Vista la deliberazione dell'Autorità informatica nella Pubblica Amministrazione n. 16 del 31 maggio 2011 riguardante le "Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70";

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali",

Considerato che la normativa sopra citata ha lo scopo di creare, attraverso lo strumento del telelavoro, un modello organizzativo dinamico e funzionale orientato ai risultati e che favorisca altresì l'aumento della produttività, la razionalizzazione degli spazi lavorativi, la riduzione di costi fissi e delle spese di manutenzione e funzionamento consentendo nel contempo un vantaggio per i lavoratori in termini di qualità di vita e conciliazione tra l'impegno lavorativo e le esigenze familiari e personali;

Rilevato che tra gli obiettivi del Telelavoro si annoverano l'incremento della produttività grazie alla flessibilità dei tempi di lavoro, la maggiore autonomia nell'organizzazione della propria attività, il miglioramento della qualità del lavoro svolto e le opportunità per i lavoratori di conciliare le esigenze familiari e/o personali con l'impegno lavorativo;

Considerato che dal 2011, anno di inizio della sperimentazione, è stato avviato un progetto relativo all'introduzione del telelavoro nell'Area del Registro delle Imprese, in quanto caratterizzato dalla standardizzazione dei processi, con possibilità di fornire la prestazione lavorativa a distanza senza impatto sulla qualità del servizio reso;

Considerato, altresì, che il suddetto progetto è stato sottoscritto dall'Ente camerale (delegazione di parte pubblica) e dalle R.S.U. (delegazione di parte sindacale) nella seduta di concertazione del 16 novembre 2010 e che lo stesso coinvolge a tutt'oggi n. 2 dipendenti;

Visto il D.L. 179/2012, come modificato dalla L. 221/2012, che dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs.

165/2001, pubblicano sul proprio sito web, tra l'altro, lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione;

Preso atto delle fonti normative e contrattuali che disciplinano il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di approvare l'allegato Piano di utilizzo del telelavoro della Camera di Commercio di Salerno, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69".

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(Emilia De Luca)

Il Vice Segretario Generale
(Dott. Antonio Luciani)
